

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4944 del 12/12/2016
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa CARTIERA DEI BENANDANTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA per attività di Allevamento bovini, caseificio, attività di sezionamento carni e macello piccoli animali, spaccio aziendale sita in via Idice, 8 Monghidoro BO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5077 del 07/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a LA CARTIERA DEI BENANDANTI S.S. SOCIETA'AGRICOLA per attività di Allevamento bovini, caseificio, attività di sezionamento carni e macello piccoli animali, spaccio aziendale sita in via Idice, 8 Monghidoro (BO)

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa a LA CARTIERA DEI BENANDANTI S.S. SOCIETA'AGRICOLA per attività di Allevamento bovini, caseificio, attività di sezionamento carni e macello piccoli animali, spaccio aziendale sita in via Idice, 8 Monghidoro (BO) che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo Autorizzazione allo scarico di acque superficiali di prima pioggia o acque reflue di dilavamento
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle domestiche industriali assimilate alle acque reflue domestiche
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la LA CARTIERA DEI BENANDANTI S.S. SOCIETA'AGRICOLA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

LA CARTIERA DEI BENANDANTI S.S. SOCIETA'AGRICOLA, C.F. 02490280373 P.I.

- 00582871208 con sede legale in via Idice, 8 Monghidoro (BO) c.a.p. 40063, per l'impianto sito in via Idice, 8 Monghidoro (BO) ha presentato, nella persona di Anna Stabellini, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al S.U.A.P. Unione dei Comuni SAVENA-IDICE in data 13/07/2016 al P.G.n. 7606 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 4 commi 1 e 7, per lo scarico di acque reflue in superficie, il S.U.A.P. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, in data 04/08/2016 con Prot. 2016/8471 trasmette l'istanza ad ARPAE protocollata con PGBO/2016/14736 del 04/08/2016.
- In data 05/12/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 34705/2016.
- in data 19/08/2016 al PG 8993 il SUAP trasmette il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monghidoro in ARPAE al PGBO 2016/15566 del 19/08/2016
- in data 29/08/2016 al PG96583 in ARPAE il 29/08/2016 al PGBO 2016/16052 HERA

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

comunica la propria non competenza non risultando allo stato attuale scarichi in pubblica fognatura a carico della azienda in oggetto

- in data 25/10/2016 al PG 11307 in ARPAE al PGB0 2016/20089, il SUAP invia un formale sollecito
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00.

Bologna, data di redazione 07/12/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

AUA Impianto della Azienda Agricola LA CARTIERA DEI BENANDANTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA via Idice, 8 Monghidoro (BO)

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche “per legge” sul suolo mediante subirrigazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico esistente, nel fosso di campagna poi Torrente Idice, di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 c) costituito dall'unione delle acque dei processi produttivi (lavaggio attrezzature e pavimenti della sala mungitura e dei laboratori lavorazione carni e latticini) e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici annessi ai citati laboratori. Il sistema di trattamento delle acque reflue è costituito da un adeguato pozzetto degrossatore poi depuratore biologico a fanghi attivi. Tale sistema di trattamento è conforme alle disposizioni di cui alla DGR 1053/2003 tab. B

Altre Immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche altre immissioni di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di Monghidoro (NON RICOMPRESSE NELLA PRESENTE AUA) e di acque Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

1) Considerate le attività svolte ed il sistema di trattamento, lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche deve rispettare i seguenti limiti fissati dalla tabella D della D.G.R. 1053/2003:

- **Solidi sospesi totali** ≤ a **80 mg/l**
- **BOD5** ≤ a **40 mg/l**
- **COD** ≤ a **160 mg/l**
- **Azoto Ammoniacale** ≤ a **25 mg/l**
- **Grassi ed oli animali e/o vegetali** ≤ a **20 mg/l**

- Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - I sistemi di trattamento (degrassatore, depuratore biologico) siano sempre correttamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053.
 - il pozzetto di ispezione e campionamento sia conforme allo scema di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975, reso sempre accessibile alle autorità di controllo e mantenuto in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
 - lo scarico non sia causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
 - il pozzetto degrassatore sia soggetto ad interventi di pulizia e manutenzione a periodicità almeno annuale;
 - siano effettuati interventi di manutenzione, a periodicità almeno annuale, al depuratore che dovrà essere dotato di segnalatori luminosi ed acustici che si attivino in caso di malfunzionamento;

- 2) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 3) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Pratica Sinadoc 34705/2016

Documento redatto in data 07/12/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.